

**INTERROGAZIONE ORDINARIA
INDIFFERIBILE ED URGENTE A RISPOSTA
ORALE
N. 662**

**RISARCIMENTO DEI DANNI PRODOTTI
DALLA FAUNA SELVATICA ALLE
PRODUZIONI AGRICOLE.**

Presentato dai Consiglieri regionali:

*BERUTTI MASSIMO VITTORIO (primo firmatario), GRAGLIA
FRANCESCO, PORCHIETTO CLAUDIA, RUFFINO DANIELA, SOZZANI
DIEGO*

Protocollo CR n. 32668

Pervenuta in data 23/09/2015

X LEGISLATURA

10:44 23 SET 2015 002000 003439

Laus
(PR)



Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



AC00032668/AD100B-04 24/09/15 CR

CL. 02-18-01/622/2015/X

Al Presidente
del Consiglio regionale
Mauro LAUS

SEDE

INTERROGAZIONE N. 662

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

- Ordinaria a risposta orale in Aula
- Ordinaria a risposta orale in Commissione
- Ordinaria a risposta scritta
- Indifferibile e urgente in Aula
- Indifferibile e urgente in Commissione

Oggetto: Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni agricole

PREMESSO che con D.G.R. n. 39-1966 del 31 luglio scorso è stato disposto il trasferimento agli ATC/CA dei fondi relativi al risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole nel 2014;

CONSIDERATO che a seguito di modifiche normative apportate a livello comunitario detta D.G.R. ha collocato la concessione dei fondi per il ristoro di tali danni nell'ambito del regime degli aiuti *de minimis*;

RILEVATO che il *de minimis* consiste in un tetto massimo delle somme che possono essere erogate dallo Stato all'impresa privata nell'arco di tre esercizi finanziari, importo fissato in 15mila euro per le imprese agricole;

TENUTO CONTO che conseguentemente, nel caso specifico, il risarcimento non avverrebbe più tramite la quantificazione e la liquidazione del danno ma richiederebbe un'autocertificazione da parte del beneficiario circa la somma complessiva di aiuti di Stato ricevuti nei tre anni precedenti;

RILEVATO che dato il basso limite del plafond, fissato a 15mila euro, le aziende otterrebbero risarcimenti/contributi certamente inferiori agli effettivi danni subiti;

RITENUTO che i finanziamenti che la Regione eroga alle aziende agricole a copertura dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle coltivazioni debbano essere considerati, a tutti gli effetti, un risarcimento del danno e non un contributo;

CONSIDERATO che i danni provocati dagli ungulati, che proliferano sempre più numerosi, si riverserebbero interamente sulle aziende con grave pregiudizio economico per le stesse, soprattutto se si considera che annualmente i danneggiamenti, solo in Piemonte, ammonterebbero a circa 3 milioni di euro;

RILEVATO inoltre che alcune associazioni di categoria, esprimendo profonda preoccupazione, avrebbero già richiesto alla Giunta regionale la revoca della D.G.R. n. 39-1966 in quanto sarebbe stata adottata nel rispetto di normative comunitarie e poco chiare, in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano

SI INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere

- se non si ritenga di interpellare il Ministero competente per un intervento a livello comunitario, affinché l'erogazione dei fondi per il risarcimento dei danni alle colture agricole derivanti da ungulati sia esclusa dal regime *de minimis*;
- se e quali misure compensative si intendano adottare a sostegno delle imprese agricole stante l'applicazione della D.G.R. n. 39-1966.

Torino, 15 settembre 2015